

**AVICOLTORI LAZIALI  
AVI.LA.**

**STATUTO**

**TITOLO I  
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**Art. 1**

E' costituita l'Associazione fra allevatori e gli amatori di avicoli denominata Avicoltori Laziali - AVI.LA. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

**Art. 2**

La sede dell'Associazione è presso il Presidente.

**Art. 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 4**

L'Associazione non persegue fini speculativi né di lucro e durante la sua vita non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione è libera, autonoma, apolitica, apartitica, confessionalmente neutra.

Essa è costituita con le specifiche finalità:

- a) di promuovere e diffondere l'allevamento degli avicoli di razza, mirato a conservare e migliorare le razze esistenti, al recupero di quelle rare o scomparse e alla creazione di nuove razze e colorazioni;
- b) di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola e l'informazione ai singoli Soci;
- c) di fornire ai propri Soci allevatori i contrassegni inamovibili forniti da Enti Pubblici o da altri organismi ai quali l'Associazione aderisce;
- d) di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi;
- e) di intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei singoli Soci a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali;
- f) di acquistare le attrezzature necessarie all'allestimento di manifestazioni avicole;
- g) di compiere ogni albo atto utile al raggiungimento del fine sociale.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 5**

Il numero dei Soci è illimitato.

#### **Art. 6**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che lo desiderano purché non perseguano scopi speculativi e commerciali. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite le seguenti categorie di Socio:

a) SOCI ORDINARI

b) SOCI ONORARI

c) SOCI JUNIOR

Chi desidera diventare Socio deve prendere visione del presente Statuto e all'atto della presentazione dell'apposita domanda scritta si assume l'obbligo di osservarlo.

#### **Art. 7**

L'ammontare della quota annuale d'iscrizione viene stabilito dall'assemblea Generale. La quota o contributo associativo non sarà mai rivalutabile.

#### **Art. 8**

La qualifica di Socio si perde per:

- a) mancato rinnovo dell'affiliazione a causa del mancato pagamento della quota associativa;
- b) rifiuto motivato del rinnovo da parte dell'Associazione;
- c) espulsione qualora il comportamento o le attività del Socio siano in palese contrasto con principi e le finalità del presente Statuto.
- d) espulsione o recesso non danno diritto alla restituzione della quota associativa.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'accoglimento del mandato.

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art. 10**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli iscritti, le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Sono garantite l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.

#### **Art. 11**

L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per l'esame di modifiche al presente Statuto, per gravi circostanze o su richiesta di almeno un quinto

#### **Art. 12**

dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata tramite **mail** dal sito ufficiale dell'Avila **www.avila-avicoltori.com** da inviare a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella **mail** di convocazione devono essere specificati, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

#### **Art. 13**

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza propria o per delega di almeno la metà dei Soci più uno. La seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 14**

I Soci che non possono partecipare all'Assemblea Generale, possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ogni Socio può esprimere un solo voto oltre al proprio. Il tipo di votazione (segreto o per alzata di mano) è stabilito dal Presidente dell'Assemblea Generale.

#### **Art. 15**

L'Assemblea Generale elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore.

#### **PRESIDENTE**

#### **Art. 16**

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. E' eletto fra i Soci, rimane in carica un triennio e può essere rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, coordina l'attività associativa, fa osservare lo Statuto e gli eventuali

Regolamenti, da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti sociali e rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità e di fronte ai terzi. Provvede, inoltre a convocare l'Assemblea Generale nei tempi e nei modi prescritti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di questi vengono espletate dal Vicepresidente.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura l'attività associativa. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove compreso il Presidente, i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite lettera o avviso verbale o telefonico ogni volta che questi lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve gestire il patrimonio dell'Associazione, in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) esaminare le domande di ammissione di nuovi Soci ed esprimere parere favorevole o contrario;
- b) decretare l'espulsione dall'Associazione dei Soci che non rispettano lo Statuto sociale;
- c) promuovere l'adesione dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili od uguali a quelli dell'Associazione stessa e nominare i propri rappresentanti in seno a detti organismi;
- d) autorizzare l'allestimento di mostre avicole.

Spetta, inoltre al Consiglio Direttivo redigere entro il 31 Marzo di ogni anno, un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e presentare un piano programmatico corredato dal relativo impegno di spesa dell'attività da svolgere nel nuovo anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono depositati, per trenta giorni, presso la segreteria dell'Associazione, dove ciascun Socio può prenderne visione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone l'importo annuale della quota associativa che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di votazione prevale il parere del Presidente.

### Art. 18

Ogni membro del Consiglio Direttivo che per due volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni viene ritenuto dimissionario e decade dalla carica. Viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto dall'Assemblea Generale. Viene seguita la stessa procedura in ogni altro caso di cessazione di carica. Il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente o della metà del Consiglio Direttivo originario eletto dall'Assemblea Generale, il Consiglio decade, ma è prorogato assieme al Presidente fino all'espletamento dell'Assemblea Generale Straordinaria Elettiva convocata dal Presidente nel termine massimo di sessanta giorni.

## REVISORE

### Art. 19

Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere scelto dall'Assemblea Generale anche fra i non Soci e dura in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità e correttezza contabile. Il Revisore redige una relazione con i risultati delle verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale

per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. Il Revisore può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha l'obbligo di partecipare e non ha diritto di voto.

#### **TITOLO IV PATRIMONIO - RISORSE**

##### **Art. 20**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie o natura a qualunque titolo pervenuti, da parte di Soci e/o di terzi e divenuti di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi liquidi e dai titoli.

Le entrate sono costituite:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di privati, associazioni o Enti Pubblici;
- c) da ogni altro corrispettivo versato dai Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati;
- d) dagli avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione non è mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci e deve essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

#### **TITOLO V SCIoglimento**

##### **Art. 21**

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.